

# DIRITTO ANNUALE 2011

**Importi previsti per i soggetti che si iscrivono al Registro Imprese e nel REA a decorrere dal 1 GENNAIO 2011 come previsto dalla Circolare 0201046 del 30/12/10.**

**In sede di esazione ordinaria è necessario verificare la correttezza dell'importo versato e provvedere all'eventuale integrazione.**

Per il cofinanziamento di iniziative di promozione economica, la Camera di Commercio di La Spezia ha deliberato l'applicazione di una maggiorazione pari al 10% del diritto dovuto (ai sensi dell'art.18, comma 6, della legge n. 580/1993).

	ISCRIZIONE 2011 (IMPORTI GIA' MAGGIORATI DEL 10%)			
	SEDE		U.L	
<b>SOGGETTI ISCRITTI AL REA</b>	€	33,00	<i>novità</i>	
IMPRESE INDIVIDUALI- sez. speciale	€	97,00	€	19,00
IMPRESE INDIVIDUALI - sez. ordinaria	€	220,00	€	44,00
SOCIETA' TRA AVVOCATI (soc. professionale)	€	220,00	€	44,00
SOCIETA' COOPERATIVE	€	220,00	€	44,00
CONSORZI	€	220,00	€	44,00
SOC. SEMPLICI AGRICOLE	€	110,00	€	22,00
SOC. SEMPLICE NON AGRICOLA	€	220,00	€	44,00
SOCIETA' DI PERSONE	€	220,00	€	44,00
SOCIETA' DI CAPITALI di prima iscrizione	€	220,00	€	44,00
<b>U.L./SEDI SECONDARIE CON SEDE PRINCIPALE ALL' ESTERO</b>	€	121,00		

## MODALITA' DI VERSAMENTO IMPORTI PER LE IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE 2011

Il diritto annuale per le imprese di nuova iscrizione può essere versato come segue:

1. In caso di versamento contestuale alla presentazione della domanda di iscrizione:

- a) tramite versamento con **modello F24** -SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI: codice ente locale SP, codice tributo 3850
- b) in **contanti** allo sportello.

2. In caso di versamento non contestuale alla presentazione di domanda di iscrizione: esclusivamente tramite versamento con **modello F24**

**TELEMATICO** -SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI: codice ente locale SP, codice tributo 3850.

**IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE O DELL'ANNOTAZIONE AL REGISTRO IMPRESE.**

**SCADUTO IL TERMINE DEI 30 GIORNI SOPRA INDICATO, SI RICORDA CHE L'ARTICOLO 13 DEL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N.472 PREVEDE L'ISTITUTO DEL "RAVVEDIMENTO OPEROSO", L'APPLICAZIONE CIOÈ DI UNA SANZIONE RIDOTTA, NEL CASO IN CUI "LA VIOLAZIONE NON SIA STATA CONTESTATA E COMUNQUE NON SIANO STATI INIZIATI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O ALTRE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI ACCERTAMENTO DELLE QUALI L'AUTORE O I SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI, ABBIANO AVUTO FORMALE CONOSCENZA".**